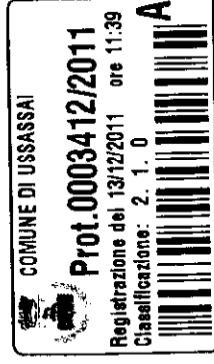


COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell'Ogliastra
Via Municipio n. 5 C.A.P. 08040- Tel. 0782/75740- Fax 0782/769031
C.C.P. n. 10251080 ----- C.F. 91001010916



Prot. n. 3966

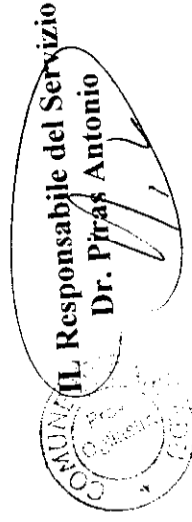
Cardedu li 07.12.2011

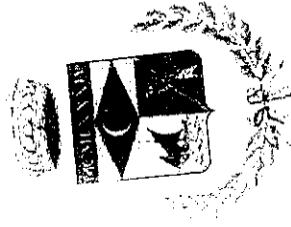
Oggetto: Ordinanze n. 19 del 06.12.2011, e n. 20 del 07.12.2011.

- Alla Prefettura Via A. Deffenu, 60
- Al Ministero della Sanità Servizi Veterinari
- All'Assessorato Regionale Igiene e Sanità via Roma, 221
- Al Comando Stazione Carabinieri
- Al Comando Polizia Municipale
- Al Comando NAS Piazza Italia, 9
- Al Comando G. di Finanza
- Al tutte le Aziende U.U.S.S.L.L. della Sardegna: n.1 Sassari(07100), n.2 Olbia(07026), n.3 Nuoro(08100), n.4 Lanusei (08045), n.5 Oristano(09170), n.6 Sanluri (09025), n.7 Carbonia(09013), n.8 Cagliari(09100).
- **Comuni di:** Arzana (08040), Barisardo (08042), Baunei (08040), Elini (08040), Gairo (08040), Osini (08040), Perdasefogu (08046), Seui (08037), Loceri (08040), Lotzorai (08040), Tortolì (08048), Triei (08040), Ulassai (08040), Urzulei Talana (08040), Tertenia (08047), Villagrande Strisaili (08049).

(08100) NUORO
(00100) ROMA
(09100) CAGLIARI
(08040) CARDEDU
SEDE
(07100) SASSARI
(08048) ARBATAX

Si trasmette in allegato alla presente, per i provvedimenti di competenza, l'ordinanza di cui in oggetto.





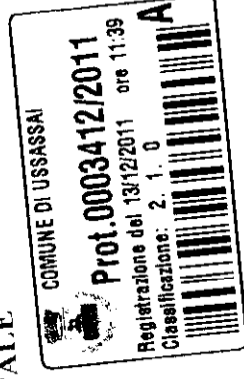
COMUNE DI CARDEDU

Provincia dell'Ogliastra

Via Municipio n. 5 C.A.P. 08040 - Tel. 0782/75740 - Fax 0782/769031

C.C.P. n. 10251080 ----- C.F. 91001010916

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE



ORDINANZA N. 19

Prot. n. 3953

del 06.12.2011

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario della USL n. 4, relativamente al sospetto di peste Suina nell'allevamento della specie suina presente nell'azienda identificata col codice n. **IT103NU052** ubicata in località Buoncammino, agro di questo Comune, della quale è rappresentante legale il Sig. **Demurtas Virgilio**, nato nel Comune di **Gairo** il codice n. **DMRVGL50S29D8590** e residente in **Cardedu** in Loc. **29.11.1950**, con codice fiscale n. **DMRVGL50S29D8590** e residente in **Cardedu** in Loc. **Linnargiu**;

Visto il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.AIS n. 36 del 02.09.2011;

Visto il D.AIS n. 15/85;

Vista la Legge Regionale n. 267/2000;

Visto il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;

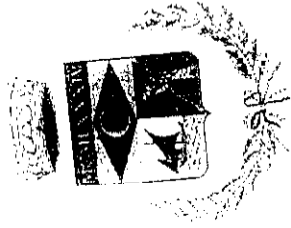
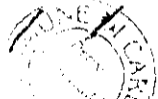
Viste le proposte fatte dal Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio;

ORDINA

- a) Il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;
 - b) Che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;
 - c) Che sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda;
 - d) Che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:
 - 1- Di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;
 - 2- Di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettieri, lettami, e tutto ciò che potrebbe trasmettere le malattie;
 - e) Che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa;
 - f) Che sia effettuata un'indagine epidemiologica;
 - g) È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che notificata al Signor **Demurtas Virgilio** o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
 - h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da €. 516,46 a €.
- i) Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da €. 2.065,82 a €. 9.296,22.
- Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 1954, n. 320, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da €. 2.065,82 a €. 9.296,22.

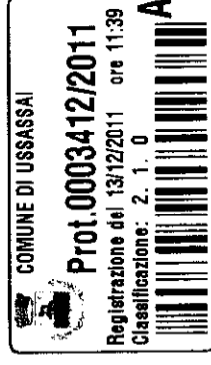
IL SINDACO

Prof. Boi Gaudenzi



COMUNE DI CARDEDU

Provincia dell'Ogliastra
Via Municipio n. 5 C.A.P. 08040- Tel. 0782/75740- Fax 0782/769031
C.C.P. n. 10251080 ----- C.F. 91001010916
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE



ORDINANZA N. 20
CARDEDU li 07.12.2011
Prot. n. 3966

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 4 di Lanusei che segnala la presenza della **Peste Suina Africana** nell'allevamento della specie suina, presente nell'azienda identificata col codice aziendale n. IT103NU052, ubicata in località "Linnargiu", agro di questo Comune, di cui è proprietario il Sig. **Demurtas Virgilio**, nato a **Gairo** il 29.11.1950, con codice fiscale n. **DMRVGL50S29D8590** e residente a **Cardedu** in Loc. **Linnargiu**;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265; **VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320 con successive modificazioni; **VISTA** la Legge 23 Gennaio 1968, n.34; **VISTA** la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833; **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988, n. 231; **VISTA** la Legge 2 Giugno 1988, n. 218; **VISTO** il Decreto Ministeriale 20 Luglio 1989, n. 298; **VISTA** la Legge Regionale 8 Luglio 1985, n. 15; **VISTO** il Testo Unico Enti Locali 26/7/2000;

VISTA la Legge 9 Marzo 1989, n. 86; **VISTA** la Legge 22 Febbraio 1994, n. 146; **VISTO** il Decreto n. 502/92 e successive modificazioni; **VISTO** il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112; **VISTO** il **DAIS N.A 36** del 02 Settembre 2011; **VISTA** la **O.M. 1968**; **VISTO** il Reg. (CE) n. 811/2003/CE della Commissione; **VISTO** il Regolamento (CE) n. 1069/2009; **VISTO** il Decreto Legislativo n. 54 del 20.02.2004;

ORDINA

- 1) Il sequestro di rigore con l'intervento della Forza Pubblica degli animali infetti e sospetti contaminati presenti nel focolaio infettivo individuato nella località di Buoncaminno area di pertinenza dell'allevamento suinicolo di proprietà del **Signor Demurtas Virgilio**;
- 2) Il sollecito abbattimento e distruzione di tutti i capi suini infetti, sospetti infetti e sospetti contaminati appartenenti al **Signor Demurtas Virgilio** che avverrà in data **07/12/2011 alle ore 10,00**;
- 3) La numerazione, per categoria, dei suini esistenti nei ricoveri e nelle località infette;
- 4) L'isolamento di tutte le porcilaie esistenti nella predetta zona ed il sequestro dei suini nei ricoveri e negli accantonamenti di pertinenza con la prescrizione tassativa:
 - a) del divieto dell'accesso alle porcilaie di persone estranee, tenendo lontano dalle stesse cani, gatti ed animali da cortile;
 - b) delle chiusura dei ricoveri e lo spargimento di sostanze disinfettanti sulla soglia e per un tratto dell'esterno delle stesse porcilaie;
 - c) del divieto al personale di custodia di avere contatti con animali dei luoghi vicini.

- d) del divieto di trasportare dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame, e qualsiasi altro materiale od oggetti possibili veicoli della malattia;
- e) del divieto di abbeverata degli animali in corsi d'acqua o in vasca con essi comunicanti;
- f) del prelievo di un numero sufficiente di campioni, conformemente al manuale di diagnostica, dai suini all'atto dell'abbattimento per poter determinare il modo in cui il virus della peste suina africana è stato introdotto nell'azienda e per il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della denuncia della malattia;
- 5) Le carni dei suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati.
- 6) Lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della peste suina africana.
- 7) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono essere condotte secondo le istruzioni del veterinario ufficiale; dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti, disinfettati e trattati conformemente alle disposizioni dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 54 del 20.02.2004.
- 8) la reintroduzione dei suini nelle aziende dove è stato effettuato l'abbattimento dei suini non può avvenire prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda in questione conformemente ai commi da 2 a 5 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 54 del 20.02.2001.
- 9) E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata al **Signor Demurtas Virgilio** e a tutti i Sigg. interessati entra immediatamente in vigore.
- 1.a** In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'art. 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €. 516,45 ad un massimo di €. 2.582,27.
- 2.b** Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di €. 154,94 per ogni capo non abbattuto.
- 3.c** La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U.L.L.SS., approvato con Regio Decreto n. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €. 1.549,37 ad un massimo di €. 9.296,22.
- 4.d** Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N. A 36 del 02.09.2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Legge 218/88 a sanzione pecuniaria da un minimo di €. 258,23 ad un massimo di €. 1.291,14.


IL SINDACO
Prof. Boi Giambeppe